

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4153

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata VEZZALI

Disciplina delle società sportive dilettantistiche ad azionariato diffuso o popolare

Presentata il 18 novembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia la maggior parte dei comuni non ha risorse sufficienti per finanziare le attività delle associazioni sportive e delle società sportive senza scopo di lucro presenti sul territorio e in non pochi casi non ha neppure fondi da utilizzare per la manutenzione degli impianti esistenti.

È opinione diffusa che lo sport abbia effetti positivi sul fisico e sul benessere psicologico e se lo si pratica con moderazione è utile a tutte le età.

È anche giusto che i luoghi in cui si svolgono attività motorie debbano essere dotati delle più elementari norme di sicurezza: fatto, questo, che pone non pochi problemi alle associazioni che hanno in gestione le palestre o i centri sportivi perché si autofinanziano e vivono grazie ai soli contributi delle famiglie dei ragazzi che si allenano in queste strutture.

I finanziamenti del Governo, pur cospicui, non riescono a soddisfare capillar-

mente tutta questa realtà che ha un grande valore sociale e svolge un ruolo importante per il territorio visto che, in non pochi casi, questi luoghi sono gli unici centri di aggregazione per la comunità.

Visto che esistono esempi virtuosi all'estero (la squadra di calcio Barcellona ha circa 223.000 soci e rappresenta il più grande esempio di azionariato popolare nel mondo), si potrebbe promuovere anche in Italia l'azionariato popolare o diffuso per mantenere in vita queste preziose realtà e fare in modo che lo sport divenga l'orgoglio del Paese e rappresenti l'intera comunità.

Promuovere fra i cittadini una cultura dello sport che consenta loro, in cambio di un investimento irrisorio, anche per una sola azione, di essere protagonisti della vita e delle sorti della società sportiva. Un modo per creare la sinergia intergenerazionale che vuole i nonni partecipi delle attività dei nipoti in una divisione di ruoli che renda attiva la terza età e vivacizzi quella dei

tanti anziani che popolano i giardini dei paesi, che potrebbero essere coinvolti, invece, proficuamente nella gestione degli impianti grazie a compiti di sorveglianza negli spogliatoi, di apertura e chiusura della struttura e altro.

Con questo tipo di coinvolgimento, se le società sportive riuscissero ad avere risorse sufficienti per gestire luoghi comunali, riuscissero, cioè, a coinvolgere tutto il Paese intorno al loro progetto, potrebbero investire nella struttura, promuovere le attività sportive e ludiche per tutte le età e competere ai vari livelli.

La promozione dell'azionariato popolare o diffuso consentirebbe il coinvolgimento diretto dei tifosi e della comunità nella gestione della società; consentirebbe, inoltre, ai soci di svolgere un ruolo nella vigilanza e nel controllo dei bilanci per una sana e corretta conduzione della stessa società. Garantirebbe un impegno diretto e

concreto nello sviluppo dei settori giovanili e nella diffusione della cultura sportiva basata su principi di lealtà e di rispetto per gli avversari e per il gioco.

La partecipazione più ampia possibile delle diverse realtà territoriali potrebbe assicurare la trasparenza assoluta nella gestione patrimoniale grazie a una rendicontazione continua, costantemente accessibile tramite la rete.

Al fine di garantire la massima diffusione dell'azionariato è importante fissare il limite di concentrazione del capitale nelle mani di un solo investitore in una quota che non può superare il 30 per cento, come accade già in molte società di calcio europee.

L'azionariato diffuso o popolare rappresenterebbe una soluzione innovativa di finanziamento e anche un'opportunità per i cittadini oltre che una vera occasione di rilancio per tutto lo sport.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le società sportive dilettantistiche basate sull'azionariato diffuso o popolare sono società a responsabilità limitata.

ART. 2.

1. I soci delle società sportive dilettantistiche possono detenere da un minimo di una a un massimo di quote che, comunque, non può rappresentare più del 30 per cento del valore delle azioni emesse.

ART. 3.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli *sponsor* insieme non possono detenere azioni per un numero pari o superiore al 30 per cento della società sportiva dilettantistica, che deve sempre rimanere in maggioranza di proprietà dei soci i quali devono poter decidere della vita economica e sportiva della società stessa.

ART. 4.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



17PDL0051050